



COMUNE DI POMBIA
Provincia di Novara

Regolamento Comunale
per l'applicazione del
Ravvedimento operoso

Approvato con Deliberazione del C.C. n.

Del

Indice generale

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

Art. 4 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

Art. 6 – Misura delle sanzioni ridotte

Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso e scadenza versamento

Art. 8 – Norme finali

Art. 9 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successivamente modificato.
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di collaborazione tra Ente e contribuente.

Art. 2 - Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e ai sensi degli artt. 3 e 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta *tax compliance*, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre le attività di accertamento e contenzioso.

Art. 3 - Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato a tutte le entrate comunali aventi natura tributaria, istituite dalle vigenti norme o che dovessero essere istituite successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato, entro il termine di prescrizione.
2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 4 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita istanza.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente.

Art. 5 - Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a) violazioni derivanti da omessi versamenti,
 - b) violazioni relative a parziali versamenti,
 - c) violazioni per tardiva presentazione della dichiarazione.
 - d) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.

2. Per tardiva dichiarazione si intende quella trasmessa entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
3. Per omessa dichiarazione si intende la dichiarazione non presentata o presentata oltre il termine di cui al comma precedente.

Art. 6 - Misura delle sanzioni ridotte

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

○ Ravvedimento sprint:

- per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

○ Ravvedimento breve:

- per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;

○ Ravvedimento medio:

- per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;

○ Ravvedimento lungo:

- per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;

○ Ravvedimento entro due anni:

- per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;

○ Ravvedimento oltre due anni:

- per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;

○ Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:

- l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

Art. 7 - Calcolo del ravvedimento operoso e scadenza versamento

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - a) la somma omessa,
 - b) l'importo della sanzione, determinata secondo i principi definiti all'art. 6,
 - c) gli interessi sull'importo omesso, calcolati al tasso legale in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.
3. Non è possibile rateizzare le somme dovute a titolo di ravvedimento.

Art. 8 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge disciplinanti le diverse materie oggetto del presente regolamento vigenti al tempo dell'atto.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.